

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6744 del 21/12/2018
Oggetto	Pratica nr. 31402 del 2018 - Attivita' nr. 4 : AUTORIZZAZIONE - Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti, localizzato in Comune di Modena, Via Respighi n.190 - Proponente: Fanton Arrigo Srl - Autorizzazione unica
Proposta	n. PDET-AMB-2018-7005 del 21/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti, localizzato in Comune di Modena, Via Respighi n.190 – Proponente: Fanton Arrigo Srl – AUTORIZZAZIONE UNICA

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

in data 22/10/2018, la società Fanton Arrigo Srl, con sede legale a Modena (MO), Via Respighi n.190 ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2018/21861, per ottenere l’autorizzazione alla modifica dell’impianto ed all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi del proprio impianto localizzato a Modena (MO), Via Respighi n.190;

Fanton Arrigo Srl è in possesso dell’Autorizzazione unica, ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE SAC di Modena con determinazione n.DET-AMB-2018-3271 del 26/06/2018 (con scadenza fissata al 26/06/2028);

in virtù del titolo di cui sopra, presso l’impianto è svolta l’attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che prevede, in particolare:

- il trattamento R4 sui rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e consiste nella selezione finalizzata al raggruppamento delle frazioni merceologiche omogenee con eventuale pressatura o cesoiatura, al fine di ottenere End of Waste e/o Materie Prime Secondarie conformi alle norme tecniche di settore;
- viene effettuata l’attività di taglio con fiamma ossiacetilenica;
- relativamente ai cavi (codice europeo 170411), l’attività di recupero viene effettuata mediante un premacinatore ed un macinatore;
- l’attività è autorizzata allo scarico delle acque reflue originate dall’attività nella pubblica fognatura di Via Respighi;
- i rifiuti pericolosi (batterie al piombo) sono gestiti in regime di Messa in riserva (R13);

con le ultime modifiche all’impianto, recepite nell’autorizzazione unica determinazione n.DET-AMB-2018-3271, si è stabilito di:

- gestire interamente l’impianto in procedura ordinaria, rinunciando all’iscrizione MOD010 nel Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti di Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art.216 del Dlgs.152/06;
- rimodulare i quantitativi massimi dei rifiuti da trattare nell’impianto, senza variare la potenzialità complessiva autorizzata;
- variare il lay-out dell’impianto;
- rinunciare all’attività di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi;

- inserire l'attività di disassemblaggio R12 su alcuni rifiuti attualmente gestiti in modalità R13 ed R4;
- introdurre alcuni nuovi codici europei di rifiuti con caratteristiche analoghe a quelli già gestiti: 070213, 160119, 170904, 160801;
- sostituire il macinatore con uno nuovo avente la medesima potenzialità e un sistema di aspirazione e trattamento con convogliamento delle arie al nuovo punto di emissione E1 (che ha reso necessario il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera);

considerato che:

la modifica richiesta a ottobre 2018 prevede di modificare le prescrizioni n. 11 e n. 20 dell'Allegato "Rifiuti" della determinazione n.DET-AMB-2018-3271, come di seguito specificato:

La prescrizione n.20 è attualmente così formulata: La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.

Nella domanda di modifica di autorizzazione inviata in data 02/10/2017, poi recepita nel provvedimento DET-AMB-2018-3271 del 26/06/2018, era stata proposta una procedura di accettazione dei rifiuti riconducibili a codici a specchio non pericolosi, che prevedeva in parte la verifica delle certificazioni analitiche, in parte il ricorso ad autodichiarazioni.

In sede di conferenza di servizi del 06/02/2018 è stato preso atto della procedura di accettazione proposta, come emerge dal verbale CR/03/18 del 06/02/2018, e sono stati richiesti chiarimenti soltanto in merito alle procedure relative ai RAEE, poi forniti dalla ditta in data 08/02/2018. La conferenza ha poi preso atto di quanto proposto dall'azienda, come emerge dal verbale CR/05/18 del 20/03/2018.

Non essendo emerse criticità circa le modalità di verifica e accettazione dei rifiuti proposte, la ditta chiede la modifica della prescrizione n. 20 al fine di adattare i contenuti della stessa alla modalità di accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso proposta dal gestore e avallata in sede di conferenza di servizi del 6/2/18 e 20/03/18.

In particolare, la ditta propone che la prescrizione 20 sia riferita unicamente ai rifiuti in ingresso per i quali sia fattibile l'analisi. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, il proponente si impegna a richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.

Alla luce di quanto sopra, la ditta evidenzia l'opportunità di modifica anche della prescrizione n. 11 relativa ai rifiuti riconducibili al codice EER 170411, che prevede quanto segue:

i rifiuti devono avere la seguente provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.lgs. 22/97 (abrogato e sostituito dal D.lgs.152/06); industria automobilistica. Tali rifiuti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%;

Poiché la procedura di accettazione sopra illustrata prevede il ricorso a dichiarazione del produttore e non ad analisi chimica, la ditta non può essere in grado di dimostrare quantitativamente le percentuali indicate nella prescrizione.

Inoltre, la ditta precisa che la provenienza e le caratteristiche indicate nella prescrizione 11 sono desunte dall'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/2/98 relativamente alla topologia 5.8. L'attività

autorizzata con atto DET-AMB-2018-3271 del 26/06/2018 viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, pertanto la ditta ritiene che i riferimenti al DM 5/2/98, anche se effettuati in maniera implicita, non siano pertinenti.

Infine, la ditta sottolinea che dal processo di recupero R4 dei cavi codice EER 170411 si ottiene EOW di rame conforme al Reg. 715/13, pertanto le caratteristiche delle EOW rispondono ad un Regolamento europeo e non è necessario alcun riferimento ai contenuti della normativa nazionale rappresentata dal DM 5/2/98.

La ditta richiede pertanto di stralciare o riformulare la prescrizione n.11 eliminando i riferimenti alla provenienza e alle caratteristiche dei cavi riprese dal DM 5/2/98 per la tipologia 5.8.

la documentazione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi, indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona, che non ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi;

sulla base dei propri lavori istruttori, la Conferenza di Servizi non ha rilevato motivi ostativi alla richiesta di modifica delle prescrizioni n. 11 e n.20 dell'Allegato "Rifiuti", che vengono così riformulate:

11. *Il processo di recupero R4 dei rifiuti con codice EER 170411 deve essere conforme al Reg. 715/13.*

20. *La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.*

gli allegati "Scarichi", "Rumore" e "Emissioni in atmosfera" non vengono modificati;

gli elaborati di riferimento per il rilascio della determinazione n.DET-AMB-2018-3271 e del presente atto sono elencati di seguito:

- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, COMPLETA DELLE RELATIVE SCHEDE COMPILATE
- TAVOLA UNICA - PLANIMETRIA LAY OUT RIFIUTI – SC.1/200 – SET.17;
- RELAZIONE TECNICA – SET.17;
- INTEGRAZIONI VOLONTARIE – NOTA DATATA 10/01/2018;
- INTEGRAZIONI VOLONTARIE – NOTA DATATA 05/02/2018;
- INTEGRAZIONI – NOTA DATATA 06/02/2018;
- INTEGRAZIONI – NOTA DATATA 24/05/2018;
- INTEGRAZIONI – NOTA DATATA 19/06/2018;
- RELAZIONE TECNICA – OTTOBRE 2018;

considerato inoltre che

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R4 – Rifiuti non pericolosi:

120.000 t x 12,00 €/t = 1.440.000,00 €

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi:

3.000 t x 12,00 €/t = 36.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

240 t x 140,00 €/t = 33.600,00 €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti pericolosi:

15 t x 250,00 €/t = 3.750,00 €, con un minimo di 30.000,00 €

per un importo complessivo pari a 1.578.600,00 €

in data 09/07/2018, la ditta Fanton Arrigo Srl ha presentato le garanzie finanziarie, così come previsto dalla Determina n. DET-AMB-2018-3271, per un importo complessivo pari a 947.160,00 €, accettate con nota prot. 14127 del 13/07/2018;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1;

in data 12/12/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si provvede pertanto al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, comprensiva dei titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Fanton Arrigo Srl, con sede legale in Comune di Modena (MO), Via Respighi n.190 alla realizzazione delle modifiche proposte ed all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi esistente in Comune di Modena (MO), Via Respighi n.190, in continuità con la precedente autorizzazione unica (DET-AMB-2018-3271 del 26/06/2018) ed a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei relativi allegati;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Scarichi	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in fognatura (art.124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs.152/06)
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

3. di approvare i documenti *“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”, “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”, “Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici”, “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,* allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di dare atto che sono fatte salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti;
5. di stabilire che, nel **termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003; il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;
6. di stabilire che la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
7. di disporre che, la determinazione rilasciata ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06 da ARPAE SAC di Modena con n.DET-AMB-2018-3271 del 26/06/2018, è da intendersi a tutti gli effetti decaduta dal momento dell’emanazione del presente atto;
8. di disporre inoltre che al termine dei lavori di modifica ed adeguamento dell’impianto, deve essere presentato un **Certificato di Regolare Esecuzione** a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale; che attesti la conformità dello stato finale dell’impianto al progetto approvato alle prescrizioni individuate nel presente atto e negli allegati;
9. di stabilire che dal momento dell’invio del **Nulla Osta di ARPAE** a seguito della presentazione del "Certificato di Regolare Esecuzione" di cui al punto precedente può essere svolta anche l’attività di taglio con fiamma ossiacetilenica e l’attività di macinazione dei cavi che afferiscono al nuovo punto di emissione;
10. di precisare che, ai sensi dell’art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza dell’autorizzazione unica resta fissata al 26/06/2028** ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato, inoltrando formale istanza all’autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
12. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l’obbligo di
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell’assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell’impianto);
13. di informare che l’Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell’impianto all’autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni è ARPAE:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del Dlgs.152/06)	

Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 del D.lgs. 152/06)	ARPAE
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in fognatura (art.124 e 125 del Dlgs.152/06)	
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)	

14. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Fanton Arrigo S.r.l. e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti"*, in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"*, ha assegnato alla *"Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia"* (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Fanton Arrigo Srl, con sede legale e impianto a Modena (MO), Via Respighi n.190, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in virtù dei seguenti titoli:

- Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE SAC di Modena con determinazione n.DET-AMB-2018-3271 del 26/06/2018 (con scadenza fissata al 26/06/2028)

Attualmente, il trattamento R4 viene effettuato sui rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e consiste nella selezione finalizzata al raggruppamento delle frazioni merceologiche omogenee con eventuale pressatura o cesoiatura, al fine di ottenere End of Waste e/o Materie Prime Secondarie conforme alle norme tecniche di settore.

Viene effettuata l'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica.

Relativamente ai cavi (codice europeo 170411), l'attività di recupero viene effettuata mediante un pre-macinatore ed un macinatore.

Con le ultime modifiche all'impianto, recepite nell'autorizzazione unica determinazione n.DET-AMB-2018-3271, si è stabilito di:

- gestire interamente l'impianto in procedura ordinaria rinunciando pertanto all'iscrizione MOD010;

- rimodulare i quantitativi massimi dei rifiuti da trattare nell'impianto, senza variare la potenzialità complessiva autorizzata;
- variare il lay-out dell'impianto;
- rinunciare all'attività di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi;
- inserire l'attività di disassemblaggio R12 su alcuni rifiuti attualmente gestiti in modalità R13 ed R4;
- introdurre alcuni nuovi codici europei di rifiuti con caratteristiche analoghe a quelli già gestiti : 070213, 160119, 170904, 160801;
- sostituire l'attuale macinatore con uno nuovo avente la medesima potenzialità e un sistema di aspirazione e trattamento con convogliamento delle arie al nuovo punto di emissione E1 (che richiede il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito del presente procedimento).

La modifica richiesta a ottobre 2018 prevede di modificare le prescrizioni n. 11 e n. 20 dell'Allegato "Rifiuti" della determinazione n.DET-AMB-2018-3271, come di seguito specificato.

20. La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.

La ditta propone che la prescrizione n. 20 sia riferita unicamente ai rifiuti in ingresso per i quali sia fattibile l'analisi. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, il proponente si impegna a richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.

11. i rifiuti devono avere la seguente provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.lgs. 22/97 (abrogato e sostituito dal D.lgs.152/06); industria automobilistica. Tali rifiuti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

La ditta richiede di stralciare o riformulare la prescrizione n. 11 eliminando i riferimenti alla provenienza e alle caratteristiche dei cavi riprese dal DM 5/2/98 per la tipologia 5.8.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

L'istanza è stata valutata dalla Conferenza di Servizi e durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In merito alle modifiche già recepite nella determina n.DET-AMB-2018-3271, nella riunione del 20/03/2018, la Conferenza ha espresso le seguenti conclusioni in merito alla gestione dei rifiuti:

"Il proponente evidenzia che gli imballaggi in materiali misti sono costituiti principalmente da imballaggi in carta e cartone, plastica e legno privi di residui o sostanze potenzialmente in grado di rilasciare odori. In fase di predisposizione dell'offerta per il servizio di ritiro del rifiuto, si avrà cura di verificare che la tipologia di imballaggi sia effettivamente priva di residui putrescibili sulla base del ciclo produttivo e del tipo di gestione interna effettuata dall'azienda.

La ditta ha inoltre dichiarato di rinunciare alla gestione del rifiuto identificato con il codice europeo 200301 "rifiuti urbani non differenziati" e all'attività di disassemblaggio R12 dei rifiuti di cui al codice 200136. Tale ultimo codice identifica infatti un rifiuto non riconducibile a grandi

apparecchiature ma piuttosto a RAEE post consumo di provenienza domestica per i quali viene richiesta la sola messa in riserva.

Al fine di escludere la presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate nell'impianto, la ditta acquisirà dai clienti una dichiarazione di effettiva bonifica.

Infine, i rifiuti urbani verranno ritirati unicamente da centri di raccolta o dalla raccolta diretta effettuata in virtù di contratti specifici con gli Enti gestori del servizio pubblico, o da impianti terzi che effettuano lo stoccaggio sulla base di contratti con gli Enti gestori. Non verranno ritirati rifiuti da privati."

Sono state individuate le seguenti prescrizioni:

- "l'altezza dei depositi di rifiuti e materiali non deve superare l'altezza delle barriere di protezione ambientale;
- il gestore deve eseguire almeno un'analisi annuale di autocontrollo sullo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura per i seguenti parametri: pH, SST, BOD₅, COD, Idrocarburi totali, Zn, Cu, Pb, Ni."

Nella medesima riunione, la Conferenza ha quindi espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione delle modifiche proposte ed all'esercizio dell'impianto nella configurazione modificata.

Con le integrazioni volontarie del 24/05/2018, il proponente ha precisato quanto segue:

"Per i materiali costituiti da ferro, acciaio, alluminio e leghe il processo di recupero R4 proposto, porta alla produzione di EOW conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 "Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti".

Per i materiali costituiti da rame e leghe il processo di recupero porta alla produzione di EOW conforme al Regolamento (UE) n. 715/2013 "Regolamento n. 715/2013: regolamento recante i criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti".

La scrivente è già in possesso delle certificazioni di conformità ai due regolamenti citati, in quanto l'attività di recupero R4 è già attualmente svolta ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per gli altri materiali, non rientranti nel campo di applicazione dei due Regolamenti, come ad esempio Piombo, Stagno, Zinco, Magnesio, Titanio, Nichel, il processo di recupero viene e verrà svolto coerentemente con le disposizioni contenute nel DM 5/2/98 Allegato 1, Sub allegato 1 per la Tipologia 3.2 e le MPS prodotte rispettano in toto quanto indicato per la specifica tipologia.

Infine, sulla base dei propri lavori istruttori, la Conferenza di Servizi non ha rilevato motivi ostativi alla richiesta di modifica delle prescrizioni n. 11 e n.20 dell'Allegato "Rifiuti", che vengono così riformulate:

11. Il processo di recupero R4 dei rifiuti con codice EER 170411 deve essere conforme al Reg. 715/13.

20. La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.

2. L'esercizio dell'operazione di recupero **R4** è ammessa per i seguenti **rifiuti non pericolosi**:

Codice EER	Descrizione
10 02 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro e acciaio)
10 08 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe)
11 05 01	Zinco solido
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro e acciaio o di metalli non ferrosi o loro leghe)
15 01 04	imballaggi metallici
16 01 17	metalli ferrosi
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
20 01 40	metalli

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

3. Le operazioni di recupero **R4** effettuate sui rifiuti ed autorizzate con il presente atto sono le seguenti:

- selezione finalizzata al raggruppamento delle frazioni merceologiche di metalli ferrosi o non ferrosi omogenee con eventuale pressatura o cesoiatura, al fine di ottenere
 - EOW conformi ai regolamenti 333/11 e 715/13;
 - MPS in piena conformità con le disposizioni di cui al punto 3.2 del DM.05/02/1998, relative a tipologia, provenienza e caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

I rifiuti ingresso vengono scaricati nelle aree di stoccaggio, poi possono subire attività di selezione o riduzione volumetrica in pressa o in cesoia. Il materiale in uscita dalla cesoia, viene poi spostato immediatamente nell'area di stoccaggio adibita alle EOW, localizzata in prossimità del perimetro aziendale a ridosso della tangenziale.

- Trattamento del rifiuto CER 170411, per mezzo di cesoia per ridurre la pezzatura, selezione manuale per separare eventuali componenti estranei, invio a pre-macinatore e macinatore.

4. l'esercizio dell'operazione di recupero **R12** è ammessa per i seguenti **rifiuti non pericolosi**:

Codice EER	Descrizione
07 02 13	rifiuti plastici
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

I rifiuti EER 070213, 120121, 150106, 160118 e 160122 per i quali è prevista l'operazione di recupero R12 devono essere costituiti dai materiali indicati nell'istanza.

5. Le operazioni di recupero **R12** effettuate sui rifiuti ed autorizzate con il presente atto sono le seguenti:
- selezione merceologica dei materiali cui non occorre disassemblaggio, da effettuare sul lato nord-est prospiciente via Respighi (identificata in planimetria come AREA DI SELEZIONE Rifiuti non ferrosi da selezionare R12);
 - selezione merceologica con disassemblaggio, da effettuare in parte sotto tettoia (identificata in planimetria come AREA DI SELEZIONE Rifiuti ferrosi da selezionare R12), in parte nel piazzale centrale (identificata in planimetria come AREA DI SELEZIONE e DISASSEMBLAGGIO R12).

6. l'esercizio dell'operazione di recupero **R13** è ammessa per i seguenti **rifiuti non pericolosi**:

Codice EER	Descrizione
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Codice EER	Descrizione
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
10 08 99 §	rifiuti non specificati altrimenti <i>(cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe)</i>
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 05 01	Zinco solido
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti <i>(cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)</i>
12 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti <i>(cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe)</i>
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,

Codice EER	Descrizione
	iridio o platino (tranne 16 08 07)
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metalli

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

7. l'esercizio dell'operazione di recupero **R13** è ammessa per i seguenti **rifiuti pericolosi**:

Codice EER	Descrizione
16 06 01*	batterie al piombo

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06

8. Devono essere rispettati i quantitativi massimi indicati nella seguente tabella

Attività	Quantità istantanea		Quantità annuale
	mc	t	t/anno

R4 Metalli (di cui cavi)	1.000 (40)	1.340 (40)	120.000 (1.000)
R12	300	300	3.000
R13 rifiuti non pericolosi	240	240	5.000
R13 rifiuti pericolosi	15	15	60
Totale	1.555,00	1.895,00	128.060,00

9. L'altezza dei depositi di rifiuti e materiali non deve superare l'altezza delle barriere di protezione ambientale.
10. I rifiuti devono essere stoccati secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico denominato PLANIMETRIA LAYOUT RIFIUTI - SC.1:200 – SET.2017, per quanto non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente atto.

Prescrizioni relative all'attività di riciclo/recupero dei metalli e composti metallici (R4) e/o messa in riserva (R13) dei rifiuti identificati con il codice europeo 17 04 11:

11. Il processo di recupero R4 dei rifiuti con codice EER 170411 deve essere conforme al Reg. 715/13.
12. La messa in riserva dei rifiuti da recuperare, effettuata in cumulo, deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone chiuso dotato di pavimentazione in cemento.

Prescrizioni relative all'attività di recupero – messa in riserva (R13) dei rifiuti

13. Relativamente ad eventuali rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 151/05, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - non sono ammesse operazioni di trattamento sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
 - i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) devono essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
 - qualora il rifiuto costituito da RAEE e gestito in modalità R13 possa essere di origine pericolosa, dovrà essere mantenuta presso lo stabilimento la documentazione che attesti l'avvenuta bonifica, ad opera del produttore, preventivamente al ritiro del rifiuto;
 - lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente al coperto, all'interno del capannone/tettoia (capannone con fronte piazzale e lato destro aperti) adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare il contatto dei rifiuti con acque meteoriche e/o il loro danneggiamento;
 - la raccolta dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
 - devono essere utilizzate idonee apparecchiature di sollevamento;
 - devono essere rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - deve essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - sono vietate operazioni di riduzione volumetrica.
14. Relativamente ai rifiuti urbani identificati con il codice europeo 200136, la Ditta titolare della presente autorizzazione è tenuta ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno un rapporto nel quale siano dichiarati i quantitativi di detti rifiuti, suddivisi per tipologie e

Comune di provenienza, ritirati presso il centro, i quantitativi recuperati e loro destinazione.

Prescrizioni relative all'attività di recupero – messa in riserva (R13) del rifiuto identificato con il codice europeo 16 06 01*:

15. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente all'interno di container in acciaio, chiusi, a tenuta stagna, aventi capacità pari a 15 mc ed etichettati permanentemente con il codice europeo e la destinazione dei rifiuti ivi contenuti (o R13).
16. I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere collocati su pavimentazione impermeabile.
I contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
17. Vicino alle aree di stoccaggio devono essere presenti estintori e materiali assorbenti per raccogliere eventuali dispersioni accidentali che potrebbero verificarsi durante le operazioni di movimentazione.
18. La movimentazione degli accumulatori al piombo ed eventualmente dei contenitori mobili contenenti i medesimi rifiuti deve essere effettuata con particolare cura, in modo da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici sulla pavimentazione; qualora si verificassero perdite o rotture accidentali dei contenitori, si deve immediatamente procedere alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia accurata dell'area interessata, evitando dispersioni di liquidi e/o polveri.
19. I liquidi elettrolitici eventualmente separati dalle batterie devono essere raccolti in idonei contenitori collocati su superficie impermeabilizzata, avente idonea pendenza verso un pozzetto di raccolta degli eventuali liquidi fuoriusciti dai contenitori.

Prescrizioni generali di esercizio

20. La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.
21. Le aree di messa in riserva dei rifiuti in attesa del recupero, nonché del prodotto originato dall'attività di recupero devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto o la descrizione del materiale ivi stoccato.
22. L'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere mantenuta separata da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
23. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
24. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.
25. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri sia in fase di attività ordinaria, sia riconducibili ad eventi accidentali.
26. Durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
27. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

28. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi.
29. La rete di raccolta e trattamento delle acque deve essere mantenuta in perfetta efficienza al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui.
30. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alla rete fognaria ed alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (sia dei locali coperti, sia dell'area cortiliva), in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
31. L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione.
32. Presso l'impianto deve essere tenuto aggiornato un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
33. Deve essere accertato che i rifiuti in uscita dall'impianto siano affidati a soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dal Dlgs.152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
34. Il "Piano di dismissione" dell'impianto deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Comune di Modena, allegando un crono-programma degli interventi. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti.
35. I rifiuti EER 150106 possono essere ritirati solo se privi di componenti putrescibili.
36. Il rifiuto EER 170904 deve essere costituito esclusivamente da residui di plastica, ferro, imballaggi di materiale vario, con assenza di materiale inerte.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art.269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera.

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta **FANTON ARRIGO SRL** svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nello stabilimento ubicato in Comune di Modena, Via Respighi n.190.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, il progetto proposto prevede la realizzazione di un punto di emissione (macinazione di circa 1.000 t/a di cavi elettrici e di taglio ossi acetilenico):

E1 – PREMACINAZIONE, MACINAZIONE E TAGLIO OSSIACETILENICO

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Dall'analisi della documentazione agli atti risulta la descrizione del ciclo produttivo e delle sorgenti di emissioni derivanti dalle operazioni di macinazione di cavi elettrici e di taglio ossi acetilenico, convogliate in atmosfera previa filtrazione tramite impianto conforme alla miglior tecnologia disponibile.

Per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento.

Il Servizio territoriale di Modena di ARPAE ha espresso il proprio contributo istruttorio con prot. n.5816 del 20/03/2018.

Si è valutato quindi che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a condizione che siano rispettate le prescrizioni e disposizioni specifiche di settore, puntualmente riportate nel presente allegato.

La Conferenza di Servizi, svolta ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, ha espresso il proprio parere positivo durante la riunione del giorno 20/03/2018.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta FANTON ARRIGO SRL è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in comune di Modena, Via Respighi n.190, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

EMISSIONE N.1	PREMACINAZIONE E MACINAZIONE CAVI (1 cappa) E TAGLIO OSSIA CETILENICO (1 braccio aspirante)	
Portata massima.....	10.000	Nmc/h
Altezza minima.....	10	m
Durata.....	8	h/giorno
Concentrazione massima di inquinanti:		
Polveri totali.....	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂).....	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO).....	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	Ciclone preabbattitore + Filtro a maniche e pulizia ad aria compressa in controcorrente	

D.1. Prescrizioni

1. I consumi di materie prime utilizzate (gas fiamma ossiacetilenica) devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

D.2. Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
3. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

D.3. Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

4. La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE – S.A.C. di Modena, al Comune di Modena e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:
 - la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni;
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAE - S.A.C. di Modena, al Comune di Modena e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

D.4. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
8. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:
Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:
misuratore istantaneo di pressione differenziale.

D.5. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
10. Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

11. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE – S.A.C. di Modena e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

D.6. Prescrizioni relative agli autocontrolli

12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 1 (portata e polveri).
13. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.
14. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

D.7. Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, può procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*.

La parte terza del Dlgs.152/2006 *"Norme in materia ambientale"* ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le *"Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05"*.

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di *"Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"*.

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Fanton Arrigo S.r.l. presso l'insediamento di Modena, via O. Respighi, 190, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

Richiamate:

- l'autorizzazione allo scarico prot. n. 32975 del 14/03/2013, rilasciata dal Comune di Modena alla ditta Fanton Arrigo S.r.l. per l'insediamento di Modena, via O. Respighi, 190;
- l'autorizzazione allo scarico, rilasciata da ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-2187 del 07/07/2016, nell'ambito del rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi

dell'art.208 del D.lgs.152/06 tesa ad ottenere l'autorizzazione alla installazione di un impianto per il trattamento delle acque reflue, in aggiunta a quelli presenti in precedenza;

Relativamente agli scarichi idrici, l'impianto presenta quindi la seguente configurazione legittimata:

- a. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- b. le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento confluiscono tal quali mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura;
- c. le acque meteoriche che ricadono sui cumuli di rifiuti raccolti nella porzione nord-est del piazzale, di superficie pari a 850 mq (Superficie B), previo trattamento in un impianto in continuo costituito da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Respighi;
- d. le acque meteoriche che ricadono sui cumuli di rifiuti raccolti nella rimanente porzione del piazzale, di superficie pari a 2.380 mq (Superficie A), sono trattate in un impianto di trattamento in continuo costituito da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza. Con il rilascio della determinazione DET-AMB-2016-2187 del 07/07/2016, a valle del sedimentatore/disoleatore è stata autorizzata l'installazione di un impianto di trattamento chimico-fisico nel quale trattare le acque per una prima fase di flottazione ad aria satura e quindi per una seconda fase di adsorbimento su carbone attivo. Lo scarico dei reflui depurati è quindi previsto nella pubblica fognatura di via Respighi tramite rete dedicata;
- e. le emulsioni oleose della zona deposito residui da tornitura sono trattate in uno specifico disoleatore a tre setti e quindi conferite all'impianto di trattamento delle acque reflue dell'area A.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate negli impianti di sedimentazione e disoleazione di cui sopra sono classificate come acque reflue di dilavamento.

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b. sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di modifica dell'autorizzazione unica presentata in data 02/10/2017, il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di raccolta e trattamento esistente.

Durante la riunione del 20/03/2018, la Conferenza ha quindi espresso parere favorevole all'istanza di modifica, individuando la seguente prescrizione in merito:

- *il gestore deve eseguire almeno un'analisi annuale di autocontrollo sullo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura per i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi totali, Zn, Cu, Pb, Ni."*

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. la Società Fanton Arrigo S.r.l., con sede legale e impianto a Modena, via O. Respighi n.190, è autorizzata a scaricare le acque reflue di dilavamento che ricadono nell'area di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti nella pubblica fognatura di via Respighi;
2. lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
3. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
4. i pozzetti di prelievo campioni posti a valle di ciascuno dei due impianti di depurazione, che trattano rispettivamente le acque reflue di dilavamento delle aree A e B, devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
5. a cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. la modifica sostanziale al sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue ovvero l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi intervento e/o nuova o diversa attività;
7. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE SAC di Modena, al Comune di Modena ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge n.447/1995 recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", la Legge regionale n. 15/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.45/2002 vengono varati i "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR n.15/2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*".

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Fanton Arrigo S.r.l., con sede legale e impianto a Modena, via Respighi, 190, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

L'attività è autorizzata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.32 del 16/06/2010, integrata e modificata con determinazione ARPAE DET/AMB/2016/2187 del 07/07/2016 con il rilascio del nulla osta acustico.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di modifica dell'autorizzazione unica presentata in data 02/10/2017, il proponente ritiene che le proposte di modifica siano tali da non modificare le caratteristiche di rumorosità dell'impianto; nel seguito, si riportano quindi le valutazioni riportate nel documento istruttorio rilasciato in allegato alla determinazione ARPAE DET/AMB/2016/2187 del 07/07/2016.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico ambientale presentata dal richiedente ai sensi dell'art.8 della L.447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalla pressa cesoia per alluminio, dai transiti e dalle operazioni di carico e scarico dei mezzi pesanti afferenti allo stabilimento (impianti e operazioni collocate in ambiente esterno) e dalla pressa cesoia per ferro (collocata all'interno del capannone principale);

- le attività produttive vengono esercitate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00) e mai prima delle 08:00 del mattino;
- l'area oggetto di intervento, posta a fianco della tangenziale Pasternak, si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali” con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60dBA;
- i ricettori residenziali più prossimi all'azienda sono costituiti da due palazzine a tre piani poste sul lato nord, a circa 40 m dal confine dell'attività. I ricettori, anch'essi posti a fianco della tangenziale Pasternak, si collocano in classe V “Aree prevalentemente industriali” con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i livelli sonori misurati sono compatibili con il rispetto del valore limite di zona in periodo diurno presso i ricettori residenziali e assicurano il rispetto del valore limite differenziale diurno presso i ricettori medesimi.

Durante la riunione del 20/03/2018, la Conferenza ha espresso parere favorevole all'istanza di modifica, senza individuare nuove prescrizioni in merito al rumore.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in via Respighi, 190 a Modena, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Fanton ArrigoS.r.l., secondo la configurazione delle sorgenti sonore descritta nella documentazione di impatto acustico-ambientale citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art.8 della L.447/95;
2. le attività produttive devono essere esercitate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00), mai prima delle 08:00 del mattino;
3. l'attività di scarico e carico rottami ferrosi deve avvenire in prossimità della pressa cesoia per il ferro (S1, collocata all'interno del capannone);
4. lo scarico dei rottami di alluminio deve avvenire in prossimità della pressa cesoia per alluminio (S2, collocata nell'area cortiliva), mai per ribaltamento del cassone, ma solo con l'ausilio di un ragno, posizionando il materiale a terra “con l'avvertenza di appoggiarlo e non lasciarlo cadere”. Tale operazione può essere effettuata per un massimo di 3 mezzi/giorno e ogni operazione deve avere una durata dai 10 ai 15 minuti;
5. il carico dei cubi di alluminio ottenuti deve essere effettuato con l'ausilio di un ragno, in prossimità della pressacesoia per alluminio (S2), per una quantità corrispondente ad 1 mezzo/giorno;
6. il numero massimo giornaliero di mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento vengono stimati in un numero di 30 “che entrano pieni ed escono vuoti” e in un numero di 10 “che entrano vuoti ed escono pieni”, per un totale di 80 transiti complessivi al giorno;
7. in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
8. qualsiasi modifica nella configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.